Il diritto
e le norme giuridiche

Il diritto e l'ordinamento giuridico

IL DIRITTO COME INSIEME DI NORME GIURIDICHE

L'insieme di **norme** emanate e fatte rispettare dallo **Stato** al fine di disciplinare la vita della **società** si chiama diritto.

Si parla di **diritto soggettivo** per indicare il potere degli individui, tutelato dalle norme, di pretendere
che altri tengano un certo comportamento.
Si parla invece di **diritto oggettivo** per indicare l'insieme delle norme giuridiche vigenti in uno Stato.

Il **diritto pubblico** regola i rapporti tra lo Stato, enti pubblici e cittadini, quando lo Stato o l’ente sono in una posizione di supremazia sul cittadino.

Il **diritto privato** regola i rapporti tra privati e tra i privati e Stato o enti, quando sono sottoposti alla stessa disciplina.

La norma giuridica e i suoi caratteri

NORME SOCIALI E NORME GIURIDICHE

Le **norme sociali** facilitano i rapporti tra gli individui e contribuiscono a creare legami sociali tra persone (norme religiose, sportive, di correttezza ecc.)

Le **norme giuridiche** contengono invece un comando che lo Stato rivolge ai cittadini.

PRECETTO E SANZIONE

Il **comando** previsto dalla norma giuridica prende il nome di **precetto**.
La **conseguenza negativa** della sua mancata osservanza (trasgressione) è chiamata **sanzione**.

GENERALITÀ

La **norma giuridica** è generale in quanto si rivolge indistintamente a *tutti* i membri della collettività e non a singole persone.

ASTRATTEZZA

La norma giuridica è astratta perché non prevede casi concreti, ma **una serie ipotetica di eventi**.
Il comportamento che viene indicato astrattamente dalla norma si chiama **fattispecie**.

L'interpretazione della norma giuridica

Interpretare la norma giuridica vuol dire ricercare il suo *esatto significato*, in modo da stabilire se un determinato caso concreto si può o meno ricondurre a essa.

La norma viene interpretata da:

- autorità che la ha emanata;
- giudici;
- studiosi.

L’efficacia della norma giuridica

La norma acquista efficacia, o come anche si dice “**entra in vigore**”, normalmente dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

L’eliminazione della norma giuridica si chiama **abrogazione**.

Normalmente la norma disciplina situazioni future:

è previsto infatti il principio della **irretroattività**,

secondo cui la norma non può essere applicata

a situazioni accadute prima della sua entrata in vigore.